



N. 7 - 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

**Delega al Governo per l'istituzione del sistema unico nazionale di sostegno
all'accesso alla pratica sportiva**

Approvato dall'Assemblea del 25 marzo 2026

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

dell'organizzazione e delle procedure del
CNEL;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Programma di Attività della XI
Consiliatura approvato con voto unanime
dell'Assemblea nella seduta del 22

VISTO il regolamento degli organi,

novembre 2023;

VISTO il Programma di Attività per il 2026 approvato dall'Assemblea nella seduta del 28 gennaio 2026, nel cui ambito è stato previsto da parte del CNEL l'esercizio delle prerogative in materia di iniziativa legislativa con riferimento al tema di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che lo schema di disegno di legge recante *"Delega al Governo per l'istituzione del sistema unico nazionale di sostegno all'accesso alla pratica sportiva"* è stato approvato all'unanimità dalla II Commissione *"Politiche sociali, sviluppo sostenibile e terzo settore"*, nella seduta dell'11 marzo 2026 e, in pari data dal Consiglio di Presidenza;

UDITA la relazione svolta dal Cons. Minunzio;

VISTO il verbale della seduta dell'Assemblea in data 25 marzo 2026;

SENTITO il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera i) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante *"Delega al Governo per l'istituzione del sistema unico nazionale di sostegno all'accesso alla pratica sportiva"*.

Relazione

Lo sport in tutte le sue forme, praticato a livello agonistico e dilettantistico, rappresenta un importante strumento formativo, d'integrazione sociale e di dialogo culturale, nonché un volano per la diffusione di valori fondamentali quali la lealtà, l'impegno, lo spirito di squadra e il sacrificio.

La diffusione della pratica sportiva nel mondo contemporaneo è il segno evidente dell'importanza che lo sport ha assunto anche da un punto di vista civile, sociale e culturale.

La presente proposta di legge riguarda la regolamentazione delle politiche pubbliche e degli strumenti di sostegno destinati a favorire l'accesso alla pratica sportiva. In particolare, si concentra su come rendere lo sport più accessibile a tutte le persone, con una particolare attenzione verso coloro che si trovano in condizioni di svantaggio, come disabili, anziani soli, minori in difficoltà e comunità delle aree periferiche e interne del Paese.

Il disegno di legge si inserisce nel quadro della Costituzione italiana e delle normative nazionali e internazionali, che riconoscono e valorizzano il ruolo sociale, educativo e di promozione del benessere che lo sport può svolgere.

La Costituzione, attraverso articoli come il 2, 3, 33 comma 7 e 41, evidenzia l'importanza dello sport come elemento di crescita individuale e collettiva. Allo stesso tempo, si collega anche a normative europee e

nazionali che vedono nello sport uno strumento fondamentale per favorire la coesione sociale, l'inclusione di tutti i cittadini, la prevenzione delle problematiche sociali e la promozione della salute pubblica.

Il presente disegno di legge prevede una delega al Governo per la creazione di un *sistema unico nazionale di sostegno all'accesso alla pratica sportiva*, con l'obiettivo di rendere più semplice, equo e coordinato l'insieme degli strumenti oggi esistenti per favorire la partecipazione allo sport, in particolare da parte dei soggetti più fragili.

L'intervento nasce dall'esigenza di superare la frammentazione delle misure attualmente vigenti – statali, regionali e locali – e di valorizzare il ruolo dello sport come fattore di benessere, inclusione sociale, prevenzione sanitaria e coesione territoriale, in coerenza con i principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza sostanziale e promozione delle attività culturali e sportive, evidenziando il ruolo delle comunità territoriali, del Terzo settore e del servizio civile universale.

La delega si articola in un insieme di criteri direttivi che orientano l'azione del Governo e prevede la creazione di un Comitato tecnico interistituzionale con il compito di programmare, coordinare e monitorare le politiche nazionali e territoriali in materia.

Nello specifico, il disegno di legge consta di otto articoli.

L'articolo 1 introduce le definizioni necessarie a garantire chiarezza e uniformità applicativa e, pertanto, fondamentali per

l'intero impianto normativo: a) *buoni sport*, richiamando le tipologie di interventi e i soggetti erogatori già individuati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; b) *sistema unico nazionale di sostegno all'accesso alla pratica sportiva*, inteso come piattaforma digitale integrata con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che costituirà l'infrastruttura tecnica per l'erogazione e il monitoraggio delle misure di sostegno; c) *centri civici di prossimità sportiva*, quali strutture territoriali finalizzate a promuovere la pratica sportiva nelle periferie e nelle aree interne, in collaborazione con enti pubblici e Terzo settore al fine di favorire l'accesso allo sport nelle comunità più svantaggiate o meno servite.

L'articolo 2, comma 1 chiarisce la finalità generale della delega: creare un sistema unico nazionale che renda omogenee, trasparenti e coordinate le misure di sostegno allo sport di base, come buoni sport, *voucher* sportivi ed altri strumenti di agevolazione finanziaria, superando la disomogeneità territoriale e garantendo parità di accesso ai cittadini, in particolare a quelli in condizioni di svantaggio economico e sociale.

Il comma 2 individua i principi e i criteri direttivi generali a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. Essi riguardano: la promozione del valore educativo, sociale e inclusivo dello sport; il contrasto alla solitudine e alla marginalizzazione sociale grazie ai centri civici di prossimità; il riconoscimento del diritto delle persone con disabilità alla

pratica sportiva; il sostegno alle famiglie con minori in condizioni di difficoltà economica; la trasparenza e tracciabilità delle risorse pubbliche; il rafforzamento del ruolo del sistema sportivo territoriale; l'integrazione dei sistemi informativi tra enti pubblici e del terzo settore.

Il comma 3 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico interistituzionale con funzioni di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche nazionali e territoriali di sostegno all'accesso alla pratica sportiva. Il Comitato adotta il Piano nazionale per l'istituzione e la gestione del sistema unico nazionale di sostegno all'accesso alla pratica sportiva, a cui si conformano i piani regionali e locali.

Il comma 4 disciplina la composizione del Comitato e demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività.

Il comma 5 prevede che all'attuazione delle disposizioni relative al Comitato si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3, comma 1 conferisce al Governo la delega a adottare uno o più decreti legislativi finalizzati all'istituzione di un sistema unico nazionale di sostegno all'accesso alla pratica sportiva.

Il comma 2 integra i criteri direttivi generali con i seguenti ed ulteriori principi specifici: la promozione della salute e della cultura della prevenzione attraverso programmi

sportivi in ambito scolastico, lavorativo e nelle strutture per minori; la realizzazione di percorsi sportivi integrati per contrastare isolamento e marginalizzazione di soggetti svantaggiati; il sostegno di iniziative volte al mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali; la promozione di programmi di cittadinanza attiva tramite centri sportivi di prossimità, incentivando la partecipazione civica e sociale, anche con il supporto del servizio civile universale, con particolare attenzione alle periferie e alle aree interne.

L'articolo 4 disciplina la possibilità di istituire, secondo le modalità e nelle forme previste dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, centri civici di prossimità sportiva, quali strumenti concreti per sviluppare l'attività sportiva di base nelle aree periferiche e interne delle città, nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 2, al fine di favorire la coesione sociale e la riduzione dei divari territoriali.

L'articolo 5 stabilisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega.

L'articolo 6 prevede l'applicazione delle disposizioni della legge e dei decreti legislativi attuativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 7, al comma 1, individua le risorse finanziarie destinate all'attuazione della delega, prevedendo che si provveda

mediante il riordino e la modifica delle misure già esistenti nell'ambito del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato dall'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e del Fondo "Dote Famiglia", di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 2 prevede che le risorse per la realizzazione degli obiettivi della legge possono anche provenire, in via programmatica dal Fondo di Coesione, compatibilmente con le procedure europee per la programmazione 2021-2027, e dalle risorse regionali già previste dalla normativa vigente.

Il comma 3 prevede la necessità di corredare gli schemi dei decreti legislativi con relazione tecnica e il rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in caso di nuovi o maggiori oneri.

Il comma 4 ribadisce il principio di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disegno di legge

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) «buoni sport»: gli interventi, i servizi e le prestazioni sportive di cui alle lettere *a), f), t), ee)* dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, erogate dai soggetti di cui alle lettere *a), b), r), s), v), z)* del medesimo articolo;

b) «sistema unico nazionale di sostegno all'accesso alla pratica sportiva»: la piattaforma digitale di accesso ai buoni sport realizzata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, interconnessa con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *gg)* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e gestita dalla società, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sulla base di apposito contratto di servizio autorizzato dall'autorità politica delegata in materia di sport dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

c) «centri civici di prossimità sportiva»: le strutture promosse dalle amministrazioni pubbliche mediante accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, finalizzate allo sviluppo della pratica sportiva di base nelle periferie delle città metropolitane e nelle aree interne.

Art. 2.

(Oggetto, principi e criteri direttivi generali di delega e istituzione del Comitato tecnico interistituzionale per la realizzazione del sistema unico nazionale di sostegno all'accesso alla pratica sportiva)

1. La presente legge reca disposizioni di delega al Governo volte a promuovere, in condizioni di parità, il valore educativo, sociale e di benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme così come sancito dagli articoli 2, 3, secondo comma, 33, settimo comma, e 41 della Costituzione, attraverso l'istituzione di un sistema unico nazionale di sostegno all'accesso della pratica sportiva finalizzato a concorrere alla semplificazione, all'integrazione e al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia di emissione, rilascio, conferimento o erogazione di "buoni sport", "voucher sportivi" e altri strumenti di agevolazione finanziaria istituiti dallo Stato, dalle Regioni e dal

sistema delle autonomie locali nel suo complesso e destinati a soggetti svantaggiati o individuati sulla base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) promozione del valore culturale, educativo, fisico, psicologico, sociale, culturale della pratica sportiva, indipendentemente dall'età, dalle condizioni economiche e sociali e dalla presenza di disabilità;

b) promozione e valorizzazione del ruolo sociale e aggregativo dello sport quale fattore di partecipazione, di sviluppo del senso civico e di appartenenza alla rispettiva comunità territoriale, di solidarietà e di coesione intergenerazionale anche con il supporto del servizio civile universale e, per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione di servizi pubblici a valenza sociale e comunitaria a favore della collettività, nell'ottica del superamento dei divari territoriali e di prevenzione dei fenomeni di disgregazione sociale nelle aree periferiche e nelle aree interne;

c) promozione di interventi e attività sportive idonee a contrastare la solitudine sociale, l'isolamento e la deprivazione relazionale di soggetti svantaggiati, indipendentemente dal luogo ove si trovino a vivere, anche attraverso la costituzione di centri civici di prossimità, con il coinvolgimento attivo delle formazioni sociali, del volontariato, del servizio civile universale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona (ASP) e degli enti del Terzo settore;

d) riconoscimento del diritto delle persone con disabilità alla pratica sportiva in maniera indipendente, libera, informata e consapevole nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;

e) promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale delle famiglie con minori in situazione di disagio economico e sociale, mediante un uso più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente;

f) definizione di un sistema omogeneo, trasparente e accessibile di erogazione degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* della presente legge, assicurando un utilizzo corretto, tracciabile e verificabile delle risorse pubbliche europee, nazionali, regionali e locali destinate al sostegno dello sport di base;

g) rafforzamento del ruolo del sistema sportivo territoriale quale fattore di coesione, inclusione e prevenzione dei fenomeni di degrado territoriale, con particolare attenzione alle periferie e alle aree interne;

h) rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell'ambito dei vigenti programmi di erogazione e conferimento di buoni sport, voucher sportivi o altri strumenti di agevolazione finanziaria previsti dalle Regioni e dal sistema delle autonomie locali nel loro complesso, anche valorizzando dati ed evidenze generati dai cittadini, nonché dati risultanti da indagini, studi e ricerche condotti dall'Istituto per il credito sportivo e culturale (ICSC), da soggetti pubblici e da enti del Terzo settore.

3. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato tecnico interistituzionale per la realizzazione del sistema unico nazionale di sostegno all'accesso alla pratica sportiva, con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali di sostegno, incluse quelle promosse dalle Regioni e dal sistema delle autonomie locali, all'accesso alla pratica sportiva, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico dei soggetti svantaggiati, dei persone di minore età, delle persone

con disabilità e delle persone anziane sole.

Il Comitato:

a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore, il «Piano nazionale per l'istituzione e la gestione del sistema unico nazionale di sostegno all'accesso alla pratica sportiva», a cui si conformano i corrispondenti piani regionali e locali, mediante la definizione e la sottoscrizione di appositi accordi quadro sottoscritti dall'autorità politica delegata in materia di sport e dai Presidenti delle Regioni, dai Sindaci delle Città metropolitane e dei comuni capoluogo di regione;

b) promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti all'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* della presente legge in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema unico di gestione e monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi attraverso la realizzazione a cura della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 agosto 2002, n. 178 un'apposita piattaforma digitale;

c) monitora l'attuazione del Piano nazionale e concorre al monitoraggio dei piani regionali e locali, approvando annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate, che viene trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità politica delegata in materia di sport.

4. Il Comitato di cui al precedente comma 3 è presieduto dal Capo del Dipartimento dello Sport ed è composto da rappresentanti designati dai Presidenti delle Regioni e delle Province, nonché da rappresentanti dell'Istituto per il Credito sportivo e culturale (ICSC) e della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 o loro delegati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport sono definite le modalità di funzionamento e l'organizzazione del Comitato medesimo.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si provvede con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'istituzione di un sistema unico di sostegno all'accesso alla pratica sportiva)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2028, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport e giovani, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati all'istituzione di un sistema unico di sostegno all'accesso alla pratica sportiva.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso appositi programmi di attività sportive da svolgere in ambito scolastico, nelle strutture residenziali e semiresidenziali per minori e nei luoghi di lavoro;

b) promozione di programmi e di percorsi sportivi integrati volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva dei minori fuori della famiglia, delle persone anziane, delle persone con disabilità e degli altri soggetti svantaggiati;

c) individuazione, promozione e attuazione di percorsi e di iniziative per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante le attività e i programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e t) del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

d) promozione di programmi di cittadinanza attiva basati sulla costituzione di centri sportivi di prossimità volti alla coesione tra le generazioni a favore della collettività e delle comunità territoriali, attraverso la partecipazione e con il supporto del servizio civile universale, anche con particolare riguardo alle periferie delle città metropolitane e alle aree interne.

Art. 4.

(Centri civici di prossimità sportiva)

1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva di base nelle periferie delle città metropolitane e nelle aree interne, nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) della presente legge, possono essere istituiti centri civici di prossimità sportiva secondo le modalità e nelle forme previste dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con apposito regolamento da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

*(Procedimento per l'adozione dei decreti
legislativi)*

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel

termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura prevista dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 6.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi attuativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5, si provvede mediante le risorse derivanti dal

riordino e dalla modificazione delle misure previste:

a) dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato dall'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) dal Fondo "Dote Famiglia", di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, in via programmatica, le risorse previste dal Fondo di Coesione, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore, nonché le risorse regionali già previste a legislazione vigente.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino

compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it

segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it